



Provincia di Sassari

SETTORE PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINAZIONE N° 880 del 31/03/2021

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA "VARIANTE AL P.U.C. - TAVOLA 6 – ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI CARGEGHE". ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello, comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale";
- la Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio";
- la Legge Regionale 11 gennaio 2019 n. 1 "Legge di semplificazione 2018";
- la Deliberazione di G.R. n. 5/48 del 29.1.2019 "Atto d'indirizzo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge regionale n.1 del 17 gennaio 2019 (legge di semplificazione 2018) in

ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio”;

VISTE le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII – Ambiente e Agricoltura (ora Settore V Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi tecnologici) le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento all'art. 49.;

CONSIDERATA la nota del Comune di Cargeghe, prot. n. 207 del 21/01/2021 (ns prot. n. 2603 del 21/01/2021) con la quale viene richiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della “variante al P.U.C. - Tavola 6 – Zona Industriale del Comune di Cargeghe”, trasmettendo contestualmente il Rapporto Ambientale preliminare;

DATO ATTO che:

- con la medesima nota su citata, sono stati trasmessi, in formato digitale, il Rapporto preliminare e gli allegati ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 4059 del 29.01.2021 l'Autorità Competente richiede al Comune di Cargeghe atto formale di recepimento della “variante al P.U.C. - Tavola 6 – Zona Industriale”;
- con nota prot. n. 510 del 15.02.2021 (ns prot. n. 6550 del 15/02/2021) il Comune di Cargeghe trasmette la D.C.C. n. 7 del 11.02.2021 di recepimento della “variante alla Tavola 6 del P.U.C.”;
- in collaborazione con il Comune di Cargeghe sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 7096 del 17.02.2021 l'Autorità Competente ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile di Sassari prot. 5880 del 18.02.2021 (ns prot. 7372 del 19.02.2021);
- Ente Acque della Sardegna prot. n. 4147 del 25.02.2021 (ns. prot. n. 8450 del 25.02.2021);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti locali finanze e Urbanistica – Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica – prot. 12025 del 11.03.2021 (ns prot. n. 10661 del 11.03.2021);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato trasporti – Servizio per le infrastrutture, pianificazione strategica e investimenti nei trasporti, prot. n. 6004 del 17.03.2021 (ns. prot. n. 11614 del 17.03.2021);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente- C.F.V.A. Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari-prot. n. 19130 del 19.03.2021 (ns. prot. n. 12050 del 19.03.2021)

PRESO ATTO che oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna , prot. n. 3091 del 26.03.2021 (ns. prot. n. 13278 del 29.03.2021)

CONSIDERATO che la “variante al P.U.C. - Tavola 6 – Zona Industriale del Comune di Cargeghe”, consistente nella riclassificazione urbanistica di una zona omogenea F turistica in zona D, sottozona D3(zona industriale-artigianale-commerciale extraurbana di nuova istituzione) e finalizzata al completamento del comparto produttivo del paese, interessa un’area:

- del compendio industriale esterna al centro abitato ed adiacente alla zona industriale del comune di Muros ed alla S.S.131;
- priva di particolari valenze ambientali, paesaggistiche e storico-culturali;
- esclusa dalle perimetrazioni PAI.

VALUTATO che la variante, modificando la destinazione di zona con conseguente diminuzione degli abitanti insediabili e di carico antropico, non determina effetti significativi sull’ambiente ulteriori o maggiori rispetto alla destinazione attuale dell’area e che, considerata l’assenza di aree censite dal PAI, è ragionevole pensare che la variazione di destinazione non determinerà un aumento del rischio, fermo restando che le valutazioni in merito dovranno essere effettuate dai competenti uffici dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico in sede di presentazione di appositi studi di compatibilità, riferiti ai relativi strumenti attuativi, da presentare ai sensi dell’art.8 comma 2bis delle NtA del PAI;

CONSIDERATO che le osservazioni contenute nei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale coinvolti nel procedimento non hanno rilevato effetti significativi sull’ambiente derivanti dalla realizzazione della variante in oggetto;

PRESO ATTO del parere dell’ARDIS prot. n. 3091 del 26.03.2021 che richiede, qualora la variante urbanistica abbia carattere di variante generale al PUC, la necessità di predisporre lo studio di assetto idrogeologico ai sensi dell’art.8 comma 2bis delle NtA PAI;

VISTA l’istruttoria prot. n.13667 del 30 marzo 2021 redatta dal Servizio Valutazioni Ambientali e Opere Idrauliche, dalla quale emerge che per la “variante al P.U.C. - Tavola 6 – Zona Industriale del Comune di Cargeghe” non è necessaria l’applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), fermo restando che gli strumenti attuativi dovranno anch’essi essere sottoposti alla medesima procedura di verifica;

VISTO l’art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

- 1) di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la “variante al P.U.C. - Tavola 6 – Zona Industriale del Comune di Cargeghe”;
- 2) di stabilire che eventuali ulteriori modifiche apportate alla variante in sede di approvazione definitiva in Consiglio Comunale, derivanti anche dagli esiti dell’eventuale procedura di cui all’art.8 comma 2bis delle NtA del PAI, che determinino un cambiamento significativo delle previsioni urbanistiche esaminate, dovranno essere comunicate dall’Amministrazione comunale al fine di valutare la necessità di integrazioni al presente provvedimento o il riavvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- 3) di prescrivere che i Piani di Lottizzazione o i Piani di Insediamenti Produttivi previsti per la realizzazione degli interventi nella sottozona D3 siano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli artt. 6 e 12 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere, nulla osta o autorizzazione prevista dalle norme vigenti;
- 5) di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Cargeghe, al Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Strategica e Servizi Informativi della R.A.S. ed all'ARPAS dipartimento di Sassari e Gallura;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Provincia;
- 7) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;
- 8) di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Generale e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, al Signor Amministratore Straordinario disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente
Antonio Zara